

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10289/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10289 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cinzia Candidori, Roberta Cherchi, Angela D'Urso, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sardegna, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rosaria Guardia, Caterina Forteleoni, Elena Fasano non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del decreto del M.I.U.R. n. 235 dell'1.4.2015, di cui il d.m. M.I.U.R. n. 325/2015 è parte integrante, avente ad oggetto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017 - silenzio-rigetto sulla diffida volta ad ottenere l'inserimento nella III fascia;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Candidori Cinzia l'8\10\2018 :

per l'accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

e/o per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 506 del 19 giugno 2018, trasmesso e pubblicato con nota n. 28670 del 20 giugno 2018, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 9 luglio 2018 di ottenere l'inclusione a pieno titolo nelle GAE e, quindi, nel prevedere una sostanziale riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla analoga possibilità a favore dei docenti abilitati che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

- dell'art. 5 del D.M. n. 506 del 2018 nella parte in cui, sancendo che “per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”, fa sostanzialmente rivivere l'art. 1 del D.M. n. 235/2014, già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato;

- dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.M. n. 506 del 2018, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, laddove stabilisce che “Le domande di inclusione a

pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e di rideterminazione del punteggio per i docenti di cui all'art. 6 (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate a decorrere dal 21 giugno 2018 sino al 9 luglio 2018, esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitali di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 59, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento / permanenza /trasferimento /conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia” e, quali atti presupposti/richiamati, degli artt. 9 e 10 del n. 235/2014, nella parte in cui sanciscono rispettivamente che “la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...]” secondo le seguenti modalità “[...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero”, e che “è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3”;

- delle seguenti graduatorie ad esaurimento definitive ripubblicate, ai sensi del DM 506/2018, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per il Piemonte e per la Sardegna e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Cagliari,

di Roma e di Torino – qui resistenti – valide per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA) come da TABELLA che segue, nelle parti in cui non prevedono, o lo prevedono con riserva, l'inserimento dei ricorrenti, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso ambito territoriale provinciale infanzia primaria PPPP

CAGLIARI Decreto Prot. n. 856 del 27-07-2018 Decreto Prot. n. 856 del 27-07-2018 Non Pubblicata

ROMA Decreto Prot. n. 16775 del 03-08-2018 Decreto Prot. n. 16777 del 03-08-2018 Decreto Prot. n. 16719 del 02-08-2018

TORINO Decreto Prot. n. 5696 del 08-08-2018 Decreto Prot. n. 5696 del 08-08-2018 Decreto Prot. n. 5696 del 08-08-2018

ove necessario e per quanto di interesse

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.

nonché per la declaratoria

- del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti abilitati quali titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Candidori Cinzia il 15/5/2019 :

per l'accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

e/o per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, nella parte in cui, all'art. 6, comma 2, pur prevedendo che “I docenti

iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo (...) possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande”, non prevede analogo facoltà di chiedere lo scioglimento della riserva agli insegnanti inseriti nelle graduatorie con riserva in quanto in possesso del diploma magistrale abilitante in quanto conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lazio e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Piemonte e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sardegna e di Ambito Territoriale Provinciale di Roma e di Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari e di Ambito Territoriale Provinciale di Torino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie impugnate con i motivi aggiunti:

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone

l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 21 gennaio 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO